

Causa C-172/96

**Commissioners of Customs & Excise
contro
First National Bank of Chicago**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division)

«Sesta direttiva IVA — Ambito d'applicazione — Operazioni di cambio»

Conclusioni dell'avvocato generale C. O. Lenz, presentate il 16 settembre 1997 I - 4389
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 14 luglio 1998 I - 4413

Massime della sentenza

- 1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione — Operazioni di cambio — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2, punto 1)*
- 2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Prestazione di servizi — Operazioni di cambio — Base imponibile costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizi durante un determinato periodo
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 11, parte A, n. 1, lett. a))*

1. Operazioni di cambio, anche eseguite senza prelevare provvigioni o spese dirette, configurano prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo, vale a dire prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. In particolare, le operazioni inter partes relative all'acquisto, da parte di una di queste, di un importo concordato in una valuta contro la vendita da parte della stessa all'altra parte di un importo concordato in un'altra valuta, nelle quali i due importi sono pagabili alla stessa data di valuta, e nell'ambito delle quali le parti si sono accordate (oralmente, elettronicamente o per iscritto) sulle valute, sugli importi acquistati e venduti, sull'identità delle parti che acquistano rispettivamente le valute di cui trattasi nonché sulla data di valuta, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva.
2. L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito delle operazioni di cambio nelle quali non sono calcolate spese né provvigioni per quanto riguarda talune specifiche operazioni, la base imponibile è costituita dall'utile lordo delle operazioni del prestatore di servizio durante un determinato periodo. Infatti, l'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva dispone che la base imponibile è costituita, per le prestazioni di servizi, da ciò che configura il corrispettivo versato o da versare al prestatore da parte dell'acquirente per siffatte operazioni. La determinazione del corrispettivo equivale quindi a determinare l'importo riscosso dalla banca per le operazioni di cambio, vale a dire il corrispettivo delle operazioni di cambio di cui la banca può effettivamente disporre per suo conto.